

**N° 19 – 19 maggio 2021**

**In questo numero:**

- Farmacisti non vaccinati, in arrivo le lettere delle ATS
- Esecuzione dei tamponi antigenici nei luoghi di lavoro
- Primo sì all'ampliamento dello scudo penale
- Nuove modalità di conservazione del vaccino BioNTech/Pfizer

## **PRIMO PIANO**

### **Farmacisti non vaccinati, in arrivo le lettere delle ATS**

In questi giorni le ATS stanno inviando le apposite comunicazioni ai farmacisti ancora non vaccinati contro il SARS-CoV-2 che risultano esercitare in strutture aperte al pubblico (farmacie, esercizi di vicinato (parafarmacie), strutture sanitarie...). **Tali comunicazioni non devono destare allarme**, in quanto si tratta, al di là dei toni usati, di una richiesta di spiegazioni in merito alla situazione del professionista. Questi, **solo se lavora in una delle strutture sanitarie prima indicate**, deve rispondere indicando se è in attesa di essere chiamato per sottoporsi alla vaccinazione oppure se esistono condizioni mediche che la rendono non praticabile o, infine, se rifiuta la vaccinazione stessa. L'arrivo della richiesta dell'ATS non deve essere segnalato al datore di lavoro perché, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Autorità garante della privacy, questo comporta la comunicazione al datore di lavoro di dati sanitari personali che questi non può conoscere nemmeno con il consenso dello stesso dipendente. In caso di impossibilità a ricevere la vaccinazione, o di rifiuto, sarà l'ATS a comunicare al medico competente della struttura in cui lavora il farmacista, o direttamente al datore di lavoro, a quali mansioni deve essere adibito. **I farmacisti che non operano in strutture aperte al pubblico, ma hanno ricevuto la richiesta di informazioni da parte dell'ATS possono ignorarla.**

### **Esecuzione dei tamponi antigenici nei luoghi di lavoro**

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte di un titolare, la Regione Lombardia ha chiarito che le farmacie possono eseguire tamponi vaccinali presso la sede di società private che abbiano richiesto questo servizio per i loro dipendenti. Non è necessaria alcuna autorizzazione particolare, ma soltanto il rispetto delle condizioni igieniche e sanitarie previste per qualsiasi locale venga adibito all'esecuzione di questi test. Ovviamente l'esito del tampone deve necessariamente essere registrato nel Sistema tessera sanitaria, da parte del medico competente della società o del farmacista che lo ha eseguito.

## **PROFESSIONE**

### **Primo sì all'ampliamento dello scudo penale**

Con l'approvazione al Senato del DdL 2167 (misure urgenti per il contenimento del Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) è stata introdotta una

modifica che limita la responsabilità colposa per morte o lesioni personali dei professionisti sanitari durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2. In pratica, se l'azione del professionista, causa della situazione di emergenza, determina il decesso del paziente o lesioni gravi, questa è punibile solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza. Come si ricorderà, analogo scudo penale era stato già introdotto per il personale sanitario addetto alla somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2. Il testo della Legge così modificato passa ora alla Camera.

## **EMERGENZA COVID**

### **Nuove modalità di conservazione del vaccino BioNTech/Pfizer**

Il 17 maggio Il Comitato per i Medicinali a uso umano dell'EMA ha raccomandato il cambiamento delle condizioni di conservazione del vaccino contro il SARS-CoV-2 Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Secondo le nuove indicazioni, le fiale scongelate possono essere conservate per un periodo fino a 31 giorni a normali temperature da frigorifero, vale a dire da 2 a 8°. Questa indicazione nasce dalla valutazione di nuovi studi di stabilità sottoposti all'Agenzia europea dai titolari dell'autorizzazione alla messa in commercio, che provvederanno ad aggiornare i foglietti illustrativi di Comirnaty.

[La comunicazione dell'EMA](#)